



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

REQUISITORIA E CONCLUSIONI SCRITTE
(a valere come MEMORIA da comunicare a cura della Cancelleria in caso di
trattazione orale)

UDIENZA 18/01/2024 procedimento n. 15

NRG 36951/2023

Il sostituto procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume

Visti gli atti relativi al ricorso in oggetto proposto da

XXX S.P.A. (RC)/ X MARIO + 1

Avverso CORTE APPELLO XXX (SENTENZA 18/01/2023)

OSSERVA

Il ricorso, affidato ad un unico motivo, è infondato.

L'art. 122 del d.gs. n. 209/2005 stabilisce che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”.

Con sentenza n. 21983/2021 le S.U. civili di codesta Corte hanno chiarito che, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Sez. U -, **Sentenza n. [21983](#) del 30/07/2021** (Rv. 661872 - 01).

In sostanza, dalla Direttiva 1972/166/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr., in particolare, la sentenza 4.9.2014 in causa C-162/2013, relativa al caso di un incidente cagionato da un trattore munito di rimorchio all'interno di una casa colonica, durante un'operazione di immissione del rimorchio all'interno di un fienile. A seguito del rifiuto di indennizzo da parte dell'assicuratore, fondato sull'uso del veicolo non come mezzo di trasporto, ma come mezzo di lavoro e di traino, la Corte di Giustizia, nel decidere sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E., concluse per l'adozione di una nozione di circolazione dei veicoli comprensiva di qualunque uso conforme alla destinazione propria del medesimo, rimettendo al giudice sloveno il relativo accertamento di merito), discende la necessità di pervenire ad una interpretazione *adequatrice* della norma di diritto interno a quella di diritto europeo (nel senso sopra esplicitato), al

fine di conseguire il risultato da quest'ultima perseguito, in adempimento dell'obbligo posto all'art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'art. 249, comma 3, Trattato UE.

Poiché il veicolo coinvolto nell'infortunio era, nella specie, sprovvisto della assicurazione obbligatoria per la r.c. (obbligatoria per le ragioni diffusamente illustrate dalle sezioni unite civili di codesta Corte), sussiste la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (e, dunque, di XXX s.p.a. quale impresa designata) ex art. 283 del d.lgs.n. 209/2005.

Per tali motivi, la Procura Generale

CHIEDE

IL RIGETTO DEL RICORSO

Roma , 28 novembre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale
Sabrina Passafiume

